



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 2 dicembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 065

Prot. 755

Oggetto: Accesso all'indennità di NASpl in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale – Messaggio INPS n. 4464 del 26 novembre 2020.

Sommario L'INPS, con messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, ha fornito precisazioni in materia di accesso all'indennità NASpl in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all'articolo 14, comma 3, del DL n. 104/2020. Con la presente se ne illustrano i contenuti.

Precedenti INAPA Circolare n. 50 del 30 settembre 2020.

Come si ricorderà l'articolo 46 del DL n. 18/2020 aveva previsto che a decorrere dalla sua entrata in vigore - 17 marzo 2020 - era precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e nello stesso periodo erano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Successivamente la legge di conversione del DL n. 18/2020, il DL n. 34/2020, il DL 104/2020 e da ultimo il DL n. 137/2020 hanno esteso il suddetto periodo disponendo che il divieto di licenziamento operi fino al 31 gennaio 2021.

Pertanto, fino a tale data il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Tuttavia, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 3, del DL n. 104/2020 la preclusione dal recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo non trova applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al suddetto accordo.



Al riguardo la Direzione Generale INPS ha fornito chiarimenti prima con la circolare n. 111 del 29 settembre 2020 (cfr. **circolare INAPA n. 50 del 30 settembre 2020**) e poi con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020 del quale si illustrano i contenuti.

In primo luogo l'Istituto ha ricordato che ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione si richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l'assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.

Fermo restando questo principio cardine sono state previste ulteriori ipotesi di accesso all'indennità diverse dal licenziamento o dalla cessazione del rapporto di lavoro a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato quali:

- le dimissioni per giusta causa;
- la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
- le dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;
- la risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

A tali ipotesi si aggiunge, ora, **la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale** di cui all'articolo 14, comma 3, del DL n. 104/2020 che di fatto, fino al 31 gennaio 2021, resta l'unica possibilità di accesso all'indennità di NASpl per licenziamento.

L'INPS, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato che la disposizione in oggetto si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi che riguardano o meno aziende che possono ancora accedere ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i lavoratori che aderiscono agli accordi aziendali l'accesso all'indennità è ammesso fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

L'Istituto ha precisato, inoltre, che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, può accedere all'indennità di disoccupazione NASpl.



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO**

Confartigianato
persone



Nel messaggio l'INPS ribadisce che per accedere alla NASpl, i lavoratori interessati sono tenuti, in sede di presentazione della domanda, ad allegare l'accordo collettivo aziendale nonché - qualora l'adesione non si evinca dall'accordo ma sia contenuta in altro documento - la documentazione attestante l'adesione stessa.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegati: messaggio circolare INPS n. 4464 del 26 novembre 2020.